SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 luglio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

96A4253

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 11 luglio 1996, n. 365.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 novembre 1995, n. 471, 8 gennaio 1996, n. 12, e 12 marzo 1996, n. 117.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 1996, N. 254.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Il comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 31 dicembre 1996"».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), *capoverso 2, dopo le parole:* «contrattazione collettiva, garantendo» *sono inserite le seguenti:* «a decorrere dal 1° agosto 1996»;

al comma 1, la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* al comma 5, il secondo periodo è soppresso; al quarto periodo, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2"».

All'articolo 3, al comma 1, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Il Centro di formazione e studi - FORMEZ, il cui compito istituzionale è la formazione prevalentemente a favore della pubblica amministrazione, risponde della propria attività alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al suo assetto utilizzando le disponibilità iscritte ai capitoli 2559 e 7640 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica 10 - Dipartimento della funzione pubblica, destinate al Centro di formazione e studi - FORMEZ. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La vigilanza sul FORMEZ è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 757):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (MOTZO) l'11 maggio 1996.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 5 giugno 1996, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 giugno 1996.

Esaminato dalla XI commissione il 12 giugno 1996.

Esaminato in aula e approvato il 18 giugno 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 745):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 20 giugno 1996, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 giugno 1996.

Esaminato dalla 1ª commissione il 25 e 26 giugno 1996.

Esaminato in aula il 2 e 4 luglio 1996 e approvato il 10 luglio 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 dell'11 maggio 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 36.

96G0390

DECRETO-LEGGE 11 luglio 1996, n. 366.

Proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere e prorogare per i soggetti colpiti dai predetti eventi alluvionali i termini legali, tributari, previdenziali e contributivi, nonché di adottare provvedimenti a favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati danneggiati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Proroga termini tributari

1. Nei confronti delle persone fisiche domiciliate o residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, nonché delle province di Udine e Pordenone interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno con delega per la protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, le quali abbiano subito, in conseguenza di detti eventi, rilevanti danni, sono sospesi per quattro mesi, a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civilistici e amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, salvo quanto disposto dal comma 4.

2. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, i quali svolgono nei predetti comuni la propria attività o possiedono immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 1, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancaria o assicurativa.

3. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.

4. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni indicati ai sensi del comma 1 e dei soggetti residenti o aventi sede operativa altrove che svolgono nei predetti comuni la propria attività, a condizione che abbiano subito rilevanti danni, i termini di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 342, fissati al 31 luglio 1996 ed al 5 settembre 1996, sono rispettivamente differiti al 1° ottobre 1996 ed al 15 ottobre 1996.

5. I termini per gli adempimenti e per i versamenti, in materia di tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente articolo, sono prorogati al 30 novembre 1996.

6. Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2, i termini per l'accertamento e la riscossione relativi ai tributi diretti ed indiretti, che scadono nel periodo di sospensione sono prorogati di quattro mesi.

7. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 gli adempimenti e i versamenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini sono sospesi, devono essere eseguiti entro il 30 novembre 1996.

8. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonché i termini per i relativi versamenti, in scadenza nel periodo di sospensione, sono prorogati al 30 novembre 1996.

9. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria indicate nel presente articolo è subordinata alla presentazione, all'Amministrazione competente, di certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:

a) la residenza, il domicilio o la sede, alla data in cui si sono verificati gli eventi alluvionali, in uno dei comuni indicati nel comma 1, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b) un rilevante danno, conseguente ai predetti eventi, asseverato dal sindaco o da un suo delegato.

10. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per il periodo d'imposta 1994, dai soggetti colpiti dagli eventi indicati nel comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire due milioni.

11. Non si fa luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al presente articolo.

12. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi del comma 1 o che, alla data in cui si sono verificati gli eventi alluvionali indicati nel medesimo comma, vi svolgevano un'attività per la quale erano obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e che, a seguito dei predetti eventi, hanno subito la perdita dei documenti stessi, debbono rendere apposita denuncia al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa data debbono ripristinare la documentazione contabile dispersa, necessaria per effettuare le annotazioni di legge. La denuncia deve contenere l'elencazione specifica dei documenti contabili dispersi e l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo ove erano tenute le scritture predette. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si applicano le sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili nel periodo compreso fra la data in cui si è verificato l'evento alluvionale nel luogo di tenuta e di conservazione delle scritture stesse ed il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità e i termini per la ripresa della riscossione.

Art. 2.

Disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori dei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, nonché delle province di Udine e Pordenone, interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno, con delega per la protezione civile, n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza dei predetti eventi, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 30 ottobre 1996, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge n. 164 del 1975.

3. Nei territori di cui al comma 1, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra le date degli eventi alluvionali ed il 31 dicembre 1996 non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

5. Ferma restando la condizione di cui all'articolo 1, comma 9, per le province di Lucca e Massa Carrara dal 20 giugno 1996 al 20 ottobre 1996 e per le province di Udine e Pordenone dal 23 giugno 1996 al 23 ottobre 1996, è sospeso il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti. Il predetto periodo di sospensione vale anche per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 301.

6. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione di cui al comma 5 avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro le date del 20 e 23 giugno 1996 non si dà luogo al rimborso.

7. Gli oneri derivanti dai commi precedenti valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1996 sono posti a carico delle disponibilità esistenti sul capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del medesimo anno.

8. Ai lavoratori residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, dipendenti da datori di lavoro privati non danneggiati e che per l'isolamento delle località di residenza non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro e sono stati utilizzati in attività di emergenza, si applicano, previa certificazione del sindaco e fino al ripristino dell'agibilità delle strade, le disposizioni previste per i volontari della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e relative modifiche ed integrazioni. Al relativo onere valutato in lire 105 milioni per l'anno 1996 si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 2086 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno.

Art. 3.

Sospensione termini di prescrizione e perentori legali e convenzionali, sostanziali e processuali

1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara nonché delle province di Udine e Pordenone interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno, con delega per la protezione civile, n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 1, comma 9, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dalle date del 19 e 22 giugno al 31 dicembre 1996. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 dicembre 1996 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti nel periodo sopraindicato. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei debitori, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto.

Art. 4.

Proroga termini per pubblicazione di bandi di gara d'appalti

1. All'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: «sei mesi dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 1996».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1996

SCÁLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

VISCO, *Ministro delle finanze*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0392

DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1996, n. 367.

Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 57, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1996;

Acquisiti i prescritti pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Trasformazione

1. Gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni previste dal presente decreto.

Art. 2.

Enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono considerati enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale:

a) gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

b) altri enti operanti nel settore musicale, a condizione che svolgano attività di rilevanza nazionale per dimensione anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché gli enti che costituiscono anche di fatto un circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali od internazionali.

2. Gli enti di cui alla lettera *b)* del comma 1, sono individuati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, d'intesa con le regioni e sentiti i comuni nel cui territorio tali enti, associazioni ed istituzioni sono ubicati.

3. Gli enti di cui al comma 2 definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell'art. 6, i propri organi, nonché i poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14 in tema di collegio dei revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili.

Art. 3.

Finalità delle fondazioni

1. Le fondazioni di cui all'art. 1 perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.

2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

Art. 4.

Personalità giuridica delle fondazioni e norme applicabili

1. Le fondazioni di cui all'art. 1 hanno personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Titolo II

PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE

Art. 5.

Deliberazione di trasformazione

1. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta dall'organo dell'ente competente in materia statutaria, nella forma di atto pubblico, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, il termine decorre dall'adozione del decreto previsto dall'art. 2, comma 2.

2. Alla seduta devono prendere parte i componenti in carica eventualmente nominati dallo Stato, dalla regione e dal comune. L'organo può deliberare in loro assenza nella terza seduta consecutiva nella quale l'argomento è posto all'ordine del giorno.

3. La fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia assorbe la «Fondazione gestione autonoma dei concerti di Santa Cecilia», assumendo la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi di tale ultima fondazione.

Art. 6.

Contenuto della deliberazione

1. La deliberazione di trasformazione deve contenere:

a) lo statuto della fondazione, deliberato dai fondatori, recante le indicazioni prescritte dall'art. 16 del codice civile e dal presente decreto;

b) indicazione dei soggetti pubblici o privati che hanno dichiarato di voler concorrere o che sono tenuti a concorrere alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della fondazione e, in particolare, i soggetti privati che si sono obbligati per i tre anni successivi alla trasformazione a versare una somma costante per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di trasformazione in fondazione;

c) un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che la gestione potrà svolgersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei trasferimenti pubblici, come ridefiniti dal successivo art. 24, dei nuovi ricavi e dei contributi acquisibili per effetto delle disposizioni del presente decreto.

2. L'apporto dello Stato al patrimonio della fondazione è costituito da una parte della somma spettante alla fondazione stessa per l'anno in cui avviene la trasformazione in conseguenza della ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata all'ente trasformato, ai sensi dell'art. 24. La misura dell'apporto corrisponde alla somma complessivamente conferita dai fondatori privati al patrimonio iniziale della fondazione.

3. La regione ed il comune in cui ha sede la fondazione definiscono la misura del proprio apporto al patrimonio.

Art. 7.

Stima del patrimonio iniziale della fondazione

1. La deliberazione di trasformazione deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, comprensivo degli apporti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, redatta da un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'ente ha sede.

2. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

3. All'esperto designato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

Art. 8.

Approvazione della deliberazione di trasformazione

1. La deliberazione di trasformazione, corredata della relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, è trasmessa all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, al Ministero del tesoro, alla regione ed al comune nei quali ha sede l'ente sottoposto a trasformazione. Alla deliberazione sono altresì allegate le dichiarazioni rese nella forma di atto pubblico dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, di impegno a concorrere alla formazione del patrimonio o al finanziamento della gestione della fondazione.

2. La deliberazione è approvata entro novanta giorni dalla data di ricezione, con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate la conformità dello statuto alle disposizioni del presente decreto, la situazione di equilibrio economico-finanziario della fondazione e la congruità delle previsioni del piano triennale, nonché le osservazioni della regione e del comune, se pervenute. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro trenta giorni dalla sua adozione.

3. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo può chiedere modifiche ed integrazioni della deliberazione, che sono adottate dall'ente con le modalità di cui all'art. 5. La richiesta sospende il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, che riprende a decorrere dalla ricezione delle modifiche o integrazioni.

Art. 9.

Effetti dell'approvazione

1. L'approvazione della deliberazione di trasformazione determina il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

2. Gli effetti della trasformazione possono essere opposti ai terzi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione, a meno che si provi che essi erano a conoscenza della trasformazione stessa.

3. Nel periodo intercorrente tra l'adozione della deliberazione di trasformazione e l'iscrizione della fondazione nel registro di cui all'art. 33 del codice civile non si applica la disposizione del quarto comma dello stesso articolo.

Titolo III

DISCIPLINA DELLE FONDAZIONI

Art. 10.

Statuto

1. Lo statuto deve garantire l'autonomia degli organi della fondazione, i componenti dei quali non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

2. Lo statuto della fondazione determina, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, lo scopo della fondazione; la composizione, le competenze e i poteri dei suoi organi; i soggetti pubblici o privati che ad essa concorrono; i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a questi spettanti; le procedure di modificazione; la destinazione totale degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili od altre utilità patrimoniali durante la vita della fondazione; i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità, in sede di liquidazione.

3. Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare, per il primo quadriennio, la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i fondatori che, come singoli o cumulativamente, assicurano, per i primi tre anni di vita della fondazione, un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti per la gestione dell'attività della fondazione. Per raggiungere tale entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla designazione di un amministratore. Ciascun fondatore privato non puo sottoscrivere più di una dichiarazione.

4. La fondazione ha sede nel comune dove aveva sede l'ente trasformato. La sede così stabilita non è modificabile.

5. Le modificazioni dello statuto, deliberate in conformità delle previsioni statutarie sono approvate dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla loro ricezione.

Art. 11.

Presidente

1. Il presidente della fondazione e il sindaco del comune nel quale essa ha sede, indipendentemente dalla misura dell'apporto al patrimonio della fondazione da parte del comune stesso.

2. La fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, di cui all'art. 5, comma 3, e presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente.

3. Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati.

4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12.

Consiglio di amministrazione

1. Lo statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione, composto da sette membri, compreso chi lo presiede.

2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attività della fondazione. In ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'autorità di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti è attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio.

3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto da nove membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e tre eletti dal corpo accademico.

4. Il consiglio di amministrazione:

a) approva il bilancio di esercizio;

b) nomina e revoca il sovrintendente;

c) approva le modifiche statutarie;

d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attività;

e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione;

f) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

6. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi di cui al comma 4, lettere *b)* e *d)*. Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare i componenti del collegio dei revisori.

8. Lo statuto può prevedere che determinate deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.

Art. 13.

Sovrintendente

1. Il sovrintendente:

a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'art. 16;

b) predispone il bilancio d'esercizio, nonché, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;

c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della fondazione e le attività connesse e strumentali;

d) nomina e revoca, sentito il consiglio di amministrazione, il direttore artistico o musicale, individuandolo tra i musicisti o tra i musicologi più rinomati e di comprovata competenza teatrale;

e) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, come disposto dall'art. 12, comma 7.

2. Il sovrintendente è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; può nominare collaboratori della cui attività risponde direttamente.

3. Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Il consiglio di amministrazione può revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per gravi motivi.

4. Il direttore artistico o musicale cessa dal suo incarico insieme al sovrintendente, e può essere riconfermato.

Art. 14.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo. Il collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed uno supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. Il collegio è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione, riferendone almeno ogni trimestre con apposita relazione all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero del tesoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-*bis*, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile.

4. Il compenso dei revisori è determinato, all'atto della nomina, dal Ministro del tesoro ed è a carico della fondazione.

5. I revisori restano in carica per quattro anni. Essi possono essere revocati per giusta causa dal Ministro del tesoro, di concerto con l'autorità di Governo competente per lo spettacolo.

6. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1; nelle more il revisore è sostituito dal supplente. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.

7. Il collegio dei revisori rimane in carica durante l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 21.

Art. 15.

Norme in tema di patrimonio e di gestione

1. La fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati, senza l'autorizzazione prevista dall'art. 17 del codice civile. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità e legati, devono essere venduti, salvo che vengano direttamente destinati all'esercizio dell'attività della fondazione, entro due anni dall'acquisto.

2. La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalità della fondazione stessa.

3. Quando le è attribuito il diritto di utilizzare locali, la fondazione concorda con il concedente le modalità di utilizzazione e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. Alle fondazioni disciplinate dal presente decreto non si applica la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

5. La gestione finanziaria delle fondazioni è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 16.

Scritture contabili e bilancio

1. La fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile.

2. Il bilancio di esercizio della fondazione è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

3. Il Ministero del tesoro può stabilire specifici schemi di bilancio che tengano conto della particolare attività delle fondazioni. Può disporre, altresì, in rapporto al totale dell'attivo dello stato patrimoniale o al totale del valore della produzione e dei proventi del conto economico, che il bilancio, prima dell'approvazione, sia

sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

4. Il bilancio è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

5. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Art. 17.

Conservazione dei diritti

1. I diritti e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari sono conservati quando le fondazioni:

a) abbiano assunto l'impegno di inserire nei programmi annuali di attività artistica opere di compositori nazionali;

b) abbiano assunto l'impegno di prevedere incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori;

c) abbiano assunto l'impegno di coordinare la propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali;

d) abbiano previsto forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari.

2. Le fondazioni conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari. In particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali, spettanti all'ente prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura; continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, attualmente utilizzati; conservano la qualificazione di particolare importanza eventualmente riconosciuta all'ente originario.

Art. 18.

Decadenze

1. La violazione degli impegni assunti ai sensi dell'art. 17 determina la decadenza delle fondazioni dai diritti e dalle prerogative riconosciute. La decadenza può riguardare anche singoli diritti o singole prerogative.

2. La decadenza non può essere pronunciata se la fondazione, dopo la contestazione degli addebiti, riconosciuta la fondatezza degli stessi, elimina la violazione o ne rimuove gli effetti nel termine di sessanta giorni ovvero nel termine maggiore eventualmente concesso, in ragione della natura dell'attività da compiere.

3. Il provvedimento di decadenza è adottato dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e comunicato alla fondazione interessata.

4. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo comunica al Ministero del tesoro ed al Ministero delle finanze i provvedimenti assunti ai sensi del presente articolo.

Art. 19.

Vigilanza

1. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo verifica il rispetto degli impegni cui è subordinata la conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

2. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo può disporre ispezioni, anche su proposta del Ministro del tesoro e all'esito di queste può:

a) adottare i provvedimenti previsti all'art. 18;

b) pronunciare, fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, la decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

3. Le fondazioni trasmettono al Ministero del tesoro e all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.

Art. 20.

Insolvenza

1. La fondazione che esercita un'attività commerciale è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento.

Art. 21.

Amministrazione straordinaria

1. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, anche su proposta del Ministro del tesoro, può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attività della fondazione;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale è elevata al 50 per cento.

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione.

3. I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad accertare e rimuovere le irregolarità; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione.

4. I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

Art. 22.

Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. Al personale artistico e tecnico della fondazione non si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230.

3. L'art. 2103 del codice civile si applica al personale artistico, a condizione che esso superi la verifica di idoneità professionale, nei modi disciplinati dalla contrattazione collettiva.

4. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Resta riservato alla fondazione ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati, ed in generale delle esecuzioni musicali svolte nell'ambito del rapporto di lavoro.

5. La trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto in fondazioni non costituisce di per sé causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione.

Art. 23.

Corpi artistici

1. Il personale dipendente della fondazione può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione delle fondazioni, e sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione.

2. I corpi artistici possono costituirsi in forma organizzativa autonoma, se ciò non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività della fondazione, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, ed in presenza di espliciti impegni in ordine:

a) al mantenimento del rapporto di lavoro con la fondazione da parte di tutti i componenti del corpo artistico e all'indicazione di tale appartenenza in occasione delle manifestazioni cui il corpo organizzato partecipa, salvo che la costituzione in forma autonoma non sia concordata in vista di una consensuale cessazione del rapporto di lavoro dipendente;

b) alla tutela delle esigenze organizzative dell'ente, con particolare riferimento alla utilizzazione del personale necessario per assicurare lo svolgimento continuo e programmato dell'attività;

c) al riconoscimento all'ente di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attività, anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione.

3. Alle erogazioni liberali in denaro a favore dei corpi artistici organizzati si applica la disciplina prevista dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i)*, 65, comma 2, lettera *c-quinquies)*, e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 24.

Contributi dello Stato

1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinato agli enti lirici sono determinati dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-regioni. I criteri hanno efficacia per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I criteri vengono determinati sulla base dei seguenti principi:

a) ininfluenza della trasformazione in fondazione, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dalla successiva lettera *e)*;

b) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;

c) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuno degli enti o delle fondazioni con proiezione triennale;

d) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali sono previamente definiti tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e laboratori di costruzione scenotecnica e costituiscono elemento del piano economico finanziario triennale di cui all'art. 6, lettera *c)*;

e) considerazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.

3. Gli elementi indicati alla lettera *c)* del comma 2, dovranno essere valutati secondo criteri oggettivi, collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione di indicatori di rilevazione.

4. Gli elementi indicati alla lettera *e)* del comma 2 sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico dello spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 25 del presente decreto.

5. La somma corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota predetta, è determinata in percentuale sulla quota del Fondo unico dello spettacolo, in misura non modificabile per almeno tre anni.

Art. 25.

Disposizioni tributarie

1. Restano confermate, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché dei soggetti ivi previsti non trasformati in fondazioni, le disposizioni previste dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i)*, 65, comma 2, lettera *c-quinquies)*, e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2, e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto che approva la trasformazione, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i)*, e 65, comma 2, lettera *c-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato al 30 per cento. I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i predetti tre periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate dal presente decreto sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.

4. Le erogazioni liberali ricevute dalle fondazioni, non sono soggette all'imposta sugli spettacoli.

5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente decreto nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali) concerne: «Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 16 del codice civile è il seguente:

«Art. 16 *(Atto costitutivo e statuto. Modificazioni)*. — L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 64 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 64 *(Responsabilità del consulente)*. — Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 33 del codice civile è il seguente:

«Art. 33 *(Registrazione delle persone giuridiche)*. — In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.

Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte».

Nota all'art. 14:

— Il testo degli articoli 2399, 2403, 2403-*bis*, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile è il seguente:

«Art. 2399 *(Cause d'ineleggibilità e di decadenza)*. — Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco».

«Art. 2403 *(Doveri del collegio sindacale)*. — Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421».

«Art. 2403-*bis* *(Collaboratori del sindaco)*. — Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399.

La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate».

«Art. 2404 *(Riunioni e deliberazioni del collegio)*. — Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal n. 5 dell'art. 2421 e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso».

«Art. 2405 *(Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee)*. — I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo.

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione, decadono dall'ufficio».

«Art. 2406 *(Omissioni degli amministratori)*. — Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori».

«Art. 2407 *(Responsabilità)*. — I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

L'azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394».

Note all'art. 15:

— Il testo dell'art. 17 del codice civile è il seguente:

«Art. 17 *(Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati)*. — La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.

Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto».

— La legge 11 febbraio 1994, n. 109, concerne: «Legge quadro in materia di lavori pubblici».

— La legge 21 marzo 1958, n. 259, concerne: «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria».

Note all'art. 16:

— Il testo dell'art. 2214 del codice civile è il seguente:

«Art. 2214 *(Libri obbligatori e altre scritture contabili)*. — L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori».

— La sezione IX (articoli 2423 e seguenti) del capo V (Della società per azioni) del codice civile concerne: «Del bilancio».

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, è il seguente:

«Art. 8 *(Albo speciale delle società di revisione)*. — 1. La Commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto.

2. Salvo quanto previsto dagli articoli 8-*bis* e 9, nell'albo speciale possono essere iscritte le società che rispondono ai seguenti requisiti:

a) oggetto sociale limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende;

b) rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili;

c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili;

d) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili;

e) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata.

3. Per l'iscrizione all'albo le società devono inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla Commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività sociale.

4. Le società costituite all'estero aventi in Italia sede secondaria con rappresentanza stabile possono essere iscritte nell'albo purché ricorrano i requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto previsto dagli articoli 8-*bis* e 9.

5. Le società costituite all'estero iscritte nell'albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attività di revisione e organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile alle società stesse non prescriva la redazione del bilancio.

6. La sostituzione degli amministratori, delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti e dei direttori generali, nonché il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro dieci giorni. È inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo.

7. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal comma 6, la Commissione applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, salva la facoltà di cancellazione dall'albo».

Note all'art. 22:

— Il testo dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è il seguente:

«Art. 2. — Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingibili ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.

Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore. Il contratto si considera egualmente a tempo indeterminato quando il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di quindici ovvero trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi e, in ogni caso, quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni della presente legge».

— Il testo dell'art. 2103 del codice civile è il seguente:

«Art. 2103 *(Mansioni del lavoratore)*. — Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Ogni patto contrario è nullo».

Nota all'art. 23:

— Il testo degli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i)*, 65, comma 2, lettera *c-quinquies)* e 110-*bis* del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è il seguente:

«Art. 13-*bis* *(Detrazioni per oneri)*. — 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a)-h) (omissis);

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato».

«Art. 65. — 1. *(Omissis)*.

2. Sono inoltre deducibili:

a)-c) (omissis);

c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione di vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato».

«Art. 110-*bis* *(Detrazioni di imposta per oneri)*. — Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere *a), g), h)* e *i)* del comma 1 dell'art. 13-*bis*. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 27 per cento dell'onere rimborsato».

Nota all'art. 25:

— Vedi note all'art. 23.

96G0389

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fermo, in Fermo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo numero 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo;

Viste le delibere del 12 e 22 dicembre 1995 con le quali il consiglio d'amministrazione della Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 8, 10, 13 e 17 dello statuto, nonché l'inserimento dell'art. 30 nello statuto medesimo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 2, 3, 8, 10, 13 e 17 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo, nonché l'inserimento dell'art. 30 nello statuto medesimo secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 1.

Comma 1.

La Fondazione Cassa di risparmio di Fermo *è la continuazione della Cassa di risparmio di Fermo che fu istituita nel 1857 come privata società per iniziativa di benemeriti cittadini e che* ha incorporato la Cassa di risparmio di Sant'Elpidio a Mare, fondata nel 1878, in forza della legge 14 dicembre 1939, n. 1922, *ed è l'Ente* che residua a seguito del conferimento effettuato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, della azienda bancaria *nella* Cassa di risparmio di Fermo *S.p.a.*

(Omissis).

Art. 2.

Comma 1.

La Fondazione persegue, oltre alle originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli promuovendo e diffondendo lo spirito di previdenza e contribuendo allo sviluppo economico della zona in cui opera, finalità di interesse pubblico e di utilità sociale.

Comma 2.

La Fondazione opera attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento, anche pluriennali, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati; con riferimento a finalità di interesse pubblico e di utilità sociale persegue fini nei settori della ricerca scientifica, della sanità, dell'istruzione, della tutela ambientale, dell'arte e cultura in genere. Essa si prefigge altresì di sostenere e favorire la diffusione di una positiva immagine di Fermo e del suo territorio contribuendo al suo sviluppo socio-economico e culturale.

Comma 3.

Onde rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio, può limitare le proprie attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, solo ad uno od alcuni settori e sottosettori, fra quelli sopra previsti, attraverso apposite delibere periodiche.

Comma 4.

A tal fine essa può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nei limiti di legge e del presente statuto.

Comma 5.

Essa, in rispetto alle proprie origini storiche, destinerà parte dell'attività sopraindicata anche alla zona in cui operava la cessata Cassa di risparmio di Sant'Elpidio a Mare.

Comma 6.

La Fondazione valuta e sceglie l'assegnazione dei fondi da erogare e gli interventi da effettuare sulla base di criteri stabiliti da un proprio regolamento.

Art. 3.

(Omissis).

Comma 2.

La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria, né possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria di cui al primo comma del presente articolo. È consentito l'acquisto e la cessione di partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie.

Comma 3.

La Fondazione può costituire persone giuridiche ed acquisire, detenere o cedere partecipazioni al capitale di ogni altra impresa, o concorrere alla loro costituzione, purché tali attività siano finalizzate al conseguimento dei suoi scopi o ad esigenze gestionali, esclusa in ogni caso l'assunzione responsabilità illimitata.

Comma 4.

L'acquisto e la cessione di azioni della società di cui al primo comma del presente articolo deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Comma 5.

La delibera che dispone l'acquisto ovvero la cessione di quote pari o superiori all'uno per cento del capitale della società conferitaria deve indicare rispettivamente, il prezzo massimo ed il prezzo minimo e i criteri seguiti per la sua determinazione. La delibera deve essere trasmessa ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, che attesta la congruità del prezzo con una relazione sottoscritta a norma dell'art. 4, comma 2, del suddetto decreto.

Art. 8.

(Omissis).

Comma 2.

I candidati devono essere scelti fra i cittadini italiani, che godano di tutti i diritti civili, di indiscussa probità ed onorabilità *secondo la normativa in vigore per i partecipanti al capitale degli enti creditizi,* ed essere annoverati tra le persone più rappresentative delle varie categorie economiche e professionali *e dei settori a cui si rivolgono le finalità istituzionali della Fondazione* che, al momento della elezione, preferibilmente siano residenti ovvero domiciliati nel territorio di prevalente attività dell'ente originario.

(Omissis).

Comma 4.

La qualità di socio si acquista per effetto di elezione da parte dell'assemblea dei soci, o di designazione/segnalazione da parte di enti di cui al successivo art. 9.

Comma 5.

Entro trenta giorni dalla data in cui è stata portata a conoscenza l'elezione o la designazione/segnalazione, gli interessati, debbono presentare idonea documentazione attà a dimostrare la sussistenza dei requisiti; il consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, verifica che le persone elette o designate siano in possesso dei requisiti medesimi e provvede alla loro proclamazione.

Comma 6.

Fino a che non sia avvenuta la proclamazione della nomina a socio da parte del consiglio di amministrazione, i designati o eletti non sono considerati soci della Cassa di risparmio di Fermo.

Comma 7.

La qualità di socio si perde, ove non intervenga conferma, dopo dieci anni dalla nomina ovvero, nel caso in cui il socio sia componente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, fino al compimento del mandato se questo scade in un momento successivo.

Comma 8.

Decadono da soci, con dichiarazione del consiglio di amministrazione:

a) coloro che abbiano riportato, con sentenza definitiva, condanna alla pena di reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo, nonché quelli che perdano i requisiti per l'ammissione a socio;

b) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o alle società partecipate o contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza delle loro obbligazioni verso le stesse;

c) coloro che non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze consecutive, senza giustificare per iscritto l'assenza entro sette giorni dalla riunione.

Comma 9.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni.

Comma 10.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio, nè sulle rendite della Fondazione.

Art. 10.

Comma 1.

L'assemblea dei soci:

1) delibera:

(omissis).

2) esprime parere:

a) sulle proposte di modifiche statutarie;

b) sull'approvazione e modifica del regolamento per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori d'intervento;

c) sulla richiesta di liquidazione della Fondazione.

Comma 2.

Per le nomine dei consiglieri, l'assemblea tiene conto della necessità di assicurare all'organo la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalità e competenza nei settori di intervento dell'Ente.

Art. 13.

(Omissis).

Comma 2.

Essi sono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno e devono essere scelti tra persone di particolre esperienza in campo economico, creditizio, professionale, *finanziario o che abbiano maturato una adeguata esperienza* nei settori in cui si svolge l'attività istituzionale dell'Ente. *Il relativo accertamento è demandato in via insindacabile al consiglio di amministrazione.*

(Omissis).

Art. 17.

(Omissis).

Comma 2.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Per la cessione della maggioranza delle azioni della società conferitaria, *per l'approvazione del regolamento e le limitazioni transitorie della propria attività istituzionale ad alcuni settori o sottosettori tra quelli previsti nello statuto di cui all'art. 2* e per le modificazioni statutarie le deliberazioni vanno assunte con il voto favorevole di due terzi dei membri in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

(Omissis).

Art. 30.

Per i componenti il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto non si provvede all'accertamento di cui all'art. 13, secondo comma.

96A4361

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 giugno 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 87/96 del 5 giugno 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli in data 31 maggio 1996 a causa del blocco del Sistema LSX 5000 e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.T.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Napoli in data 31 maggio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A4364

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 6 giugno 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro del commercio con l'estero per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Antonio Cabras.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti i regi decreti del 18 novembre 1923, n. 2440 e n. 827, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, concernente l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n. 542, con il quale è stata cambiata la denominazione di due servizi del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 1993 e 27 ottobre 1993, con i quali sono stati individuati gli atti riservati al Ministro, fermo restando il potere di indirizzo politico-amministrativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 con il quale è stato costituito il Governo presieduto dal prof. Romano Prodi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in pari data relativo alla nomina del Ministro del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1996 con il quale, fra l'altro, il sen. Antonio Cabras è stato nominato Sottosegretario di Stato al commercio con l'estero;

Ritenuta l'opportunità di conferire al Sottosegretario citato la delega per determinate materie;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in ordine al potere di indirizzo politico-amministrativo spettante al Ministro, il Sottosegretario di Stato, sen. Antonio Cabras, è designato a presiedere il consiglio di amministrazione del Ministero del commercio con l'estero e ne approva l'ordine del giorno.

Il consiglio di amministrazione, in caso di assenza o impedimento del Sottosegretario di Stato, è presieduto dal dirigente generale più anziano di ruolo.

Art. 2.

Al Sottosegretario di Stato è conferita delega per i provvedimenti relativi al personale, ove non di competenza dei dirigenti; sono, inoltre, delegati i rapporti con le organizzazioni sindacali.

Art. 3.

Al Sottosegretario di Stato è altresì conferita delega per i provvedimenti di competenza della Direzione generale delle valute ove non di competenza dei dirigenti.

Art. 4.

Al Sottosegretario di Stato è, inoltre, conferita delega per i provvedimenti di competenza della Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni ove non di competenza dei dirigenti.

Art. 5.

Il Sottosegretario di Stato è, infine, delegato a rispondere alle interrogazioni e interpellanze parlamentari riguardanti attività e competenze del Ministero del commercio con l'estero.

Roma, 6 giugno 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A4370

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 24 aprile 1996.

Scheda di attuazione degli interventi di cui al punto 5.1.5, lettera «C» della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1993, relativamente all'area programmata «aree naturali protette».

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Visto l'art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente il programma triennale per le aree naturali protette;

Visto il programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996 approvato con delibera CIPE del 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare il punto 5.1.5 della citata delibera CIPE del 21 dicembre 1993 che alla lettera «C» prescrive l'emanazione di decreti direttoriali concernenti la «scheda di attuazione dell'intervento»;

Decreta:

È approvata l'allegata scheda di attuazione degli interventi di cui al punto 5.1.5, lettera «C» della delibera CIPE del 21 dicembre 1993, relativamente all'area programmata «aree naturali protette».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1996

Il direttore generale: AGRICOLA

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE 1994-1996

PRIMO PROGRAMMA PER LE AREE NATURALI PROTETTE 1991-1993

SCHEDA DELL' ATTUAZIONE DELL' INTERVENTO

REGIONE: ____________________

TITOLO DELL' INTERVENTO: ____________________

____

____

____

Numero identificativo dell' intervento: ____________________
(vedi Tabella "A" del documento di programma)

Area progr. ____________________ Settore: ____________________

Tipologia: ____________________

____

Estremi atto di approvazione del progetto esecutivo: ____________________

Estremi atto di aggiudicazione: ____________________

Tavola 1

INFORMAZIONI GENERALI

SOGGETTO PUBBLICO TITOLARE ____________________

SOGGETTO ESECUTORE ____________________

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare: nome, indirizzo e recapito telefonico) ____________________

____

ENTE PROPRIETARIO ____________________
(indicare chi rimarrà proprietario dei beni e/o dei risultati disponibili con la realizzazione dell' intervento)

COSTO DELL' INTERVENTO PROPOSTO
(v. Scheda di identificazione del DRP)
(in milioni di lire e comprensivo di IVA) ________

di cui:

FINANZIAMENTO RICHIESTO SU FONDI PTTA ________ LEGGI DI FINANZ. ________
(in milioni di lire)

DATA DI AGGIUDICAZIONE |_ / / _|

DATA CONSEGNA LAVORI |_ / / _|

DATA APERTURA CANTIERE E AVVIO ATTIVITA' |_ / / _|

EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA' (mesi) |_____|
Esplicitare la motivazione:

____

____

DATA ULTIMAZIONE LAVORI: da contratto |_ / / _|

prevista |_ / / _|

Tavola 2

CARATTERISTICHE DELL' INTERVENTO

1) Descrizione dettagliata delle attività previste ed individuazione delle caratteristiche tecniche e/o funzionali più significative che dovranno essere riportate nella Tavola 3 e nei relativi allegati.

2) Obiettivi da conseguire e risultati attesi (benefici ambientali).

3) Costi dell' intervento (riportare i dati relativi nelle Tavole 3a o 3b a seconda che si riferisca ad opere o ad altre attività).

4) Nel caso che l' intervento proposto costituisca la realizzazione, il completamento o la riattivazione di interventi previsti da programmi già finanziati dal Ministero dell' Ambiente, dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

Fonti di finanziamento:

PIANO ANNUALE 1988

P.T.T.A. 89-91

ALTRE LEGGI STATALI

ALTRE LEGGI REGIONALI

ALTRE (specificare)

Provvedimento di finanziamento

Importo finanziamento (in milioni di lire)

Importo già trasferito

5) Cronogramma delle attività previste.

6) Indicare se il progetto si colloca in un settore di intervento comunitario SI ☐ NO ☐

In caso affermativo, indicare la corrispondente normativa comunitaria:

Tavola 3

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E/O FUNZIONALI DELL' INTERVENTO

NOTA: Scegliere e compilare, tra le tavole riportate nell' allegato, quella corrispondente alla tipologia dell' intervento in esame.
In caso di varianti al progetto compilare una specifica copia della Tavola 3 BIS ed allegati.

TAVOLA 3a *

COSTI DELL' INTERVENTO
(ristrutturazioni, restauri, nuove realizzazioni, tabellazioni, interventi ambientali, ecc.)

(in milioni di lire)

N.	Voci di costo	Valori all' atto della approvazione del progetto esecutivo	Valori dopo l'affidamento	Eventuale ribasso operato	
				Lire	%
1	Lavori				
2	Progettazione				
3	Collaudo				
4	Altre somme a disposizione				
5	I.V.A.				
6	TOTALE GENERALE				

N.B. Nel caso in cui l' intervento venga realizzato mediante l' aggiudicazione di più appalti, compilare la Tavola 3a per l' intero progetto e per ciascun appalto.

TAVOLA 3b *

COSTI DELL' INTERVENTO
(pianificazione, acquisti, indennizzi, monitoraggi, informatizzazione, informazione)

N.	Voci di costo	Valori all' atto della approvazione del progetto esecutivo	Valori dopo l'affidamento	Eventuale ribasso operato	
				Lire	%
1	Studi, ricerche, attività di				
	formazione, ecc.				
2	Acquisto beni durevoli (impianti,				
	attrezzature, immobili, ecc.)				
3	Interessi				
4	Spese generali				
5	Collaudo ed altri oneri tecnici				
6	I V A.				
7	TOTALE GENERALE				

* I costi inerenti opere e servizi all' esterno del territorio dell' Area Protetta dovranno essere dettagliati distintamente compilando un' altra scheda, avendo cura di descrivere gli eventuali rapporti funzionali

Tavola 3 bis

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E/O FUNZIONALI DI EVENTUALI VARIANTI ALL' INTERVENTO

NOTA: Scegliere e compilare, tra le tavole riportate nell' allegato, quella corrispondente alla tipologia dell' intervento in esame.

TAVOLA 3a bis*

COSTI DELL' INTERVENTO
(ristrutturazioni, restauri, nuove realizzazioni, tabellazioni, interventi ambientali, ecc.)

(in milioni di lire)

N.	Voci di costo	Numero variante	Valori della variante
1	Lavori		
2	Progettazione		
3	Collaudo		
4	Altre somme a disposizione		
5	I.V.A.		
6	TOTALE GENERALE		

N.B. Nel caso in cui l' intervento venga realizzato mediante l' aggiudicazione di più appalti, compilare la Tavola 3a bis per l' intero progetto e per ciascun appalto.

TAVOLA 3b bis*

COSTI DELL' INTERVENTO
(pianificazione, acquisti, indennizzi, monitoraggi, informatizzazione, informazione)

N.	Voci di costo	Numero variante	Valori della variante
1	Studi, ricerche, attività di		
	formazione, ecc.		
2	Acquisto beni durevoli (impianti,		
	attrezzature, immobili, ecc.)		
3	Interessi		
4	Spese generali		
5	Collaudo ed altri oneri tecnici		
6	I.V.A.		
7	TOTALE GENERALE		

* I costi inerenti opere e servizi all' esterno del territorio dell' Area Protetta dovranno essere dettagliati distintamente compilando un' altra scheda, avendo cura di descrivere gli eventuali rapporti funzionali

Allegato A

PIANIFICAZIONE - MONITORAGGIO AMBIENTALE

Area interessata dall' intervento

Comune/i ______________________

____

Superficie (o altro parametro dimensionale da specificare) ____________

Unità di misura ____________

Misura ____________

Compilare per ogni attività o fase e per l' intero intervento

Attività o fase: ______________________

Personale				
Qualifica	Numero	Unità di misura *	Q.tà totale	
Laureati Senior				
Laureati Junior				
Diplomati				
Altri (specificare)				

Aquisto di beni e servizi			
	Descrizione	Unità di misura	Quantità totale
Beni			
Macchine ed attrezzature			
Mezzi di trasporto			
Materiali documentati			
Altri (specificare)			
Servizi:			
Prestazioni di terzi (specificare)			
Altri (specificare)			

Allegato A

PIANIFICAZIONE - MONITORAGGIO AMBIENTALE

Indagini di campo	
Oggetto o tipo dell'indagine	______________
N ro stazioni o rilievi	______________
N ro parametri da rilevare	______________
Estensione territoriale (specificare se complessiva o puntuale)	______________
Altro (specificare)	______________

Analisi	
Oggetto o tipo dell'analisi	______________
N.ro campioni	______________
N.ro parametri per campione	______________
Altro (specificare)	______________

Sistema Informativo	
Sviluppo software applicativo	______________
N.ro ore dedicate dall'analista-programmatore	______________

* Specificare se in ore, giornate, mesi, ecc.

Allegato B

Ristrutturazioni, restauri, realizzazioni, riqualificazioni ambientali, tabellazioni

Area interessata dall' intervento

Comune/i ____________________

____

Superficie o altro parametro dimensionale da specificare ____________

Unità di misura ____________

Misura ____________

Tipologia di opera o attività	Parametri dimensionali o di prestazione	Unità di misura	Quantità

Allegato C

INFORMATIZZAZIONE, FORMAZIONE, INFORMAZIONE

Area interessata dall' intervento	
Comune/i	______________________
	______________________

Compilare per ogni attività o fase e per l' intero intervento

Attività o fase: ______________________

Contratti

Qualifica	Durata media dei contratti (mesi)	N.ro contratti di formazione	N.ro contr. a tempo determinato	N.ro totale contratti
Laureati Senior				
Laureati Junior				
Altri (specificare)				

Docenze

Tipo di formazione	N.ro docenti	N.ro ore

Personale

Qualifica	Numero	Unità di misura *	Q.tà totale
Laureati Senior			
Laureati Junior			
Diplomati			
Altri (specificare)			

Acquisto di beni e servizi

Tipologia dei beni	Descrizione	Unità di misura	Quantità
Attrezzature:			
Macchine e attrezzature			
Materiale di uso generale			
Materiale didattico			
Altro (specificare)			
Mat.le informatico (specificare)			
Servizi:			
Prestazioni di terzi (specificare)			
Altri (specificare)			

Allegato D

INDENNIZZI

Area interessata dall' intervento	
Comune/i	________________
	________________
Parametro dimensionale (superf., PLV, capi abbattuti, ecc)	________________
Unità di misura	________________
Quantità	________________

Tipologia di indennizzo	Parametri dimensionali	Unità di misura	Quantità

Allegato E

ACQUISTI E AFFITTI IMMOBILI

Area interessata dall' intervento

Comune/i ______________________

Superficie (o altro parametro dimensionale da specificare) ______
Unità di misura ______
Misura ______

Tipologia dell' immobile	Parametri dimensionali	Unità di misura	Quantità

96A4316

DECRETO 6 giugno 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'ambiente per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Valerio Calzolaio.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante: «Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente»;

Vista la legge 4 dicembre 1990, n. 368, recante: «Riorganizzazione del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente»;

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 17 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1996 con il quale l'on. Valerio Calzolaio è stato nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», che ha definito le competenze dei Ministri nell'ambito delle materie attribuite alle singole amministrazioni;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'opportunità di delegare al Sottosegretario di Stato, on. Valerio Calzolaio, talune di dette competenze spettanti al Ministro nelle materie attribuite dalle norme vigenti al Ministero dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

All'on. Sottosegretario di Stato on. Valerio Calzolaio sono delegate le seguenti attribuzioni:

1) le competenze generali in materia di ordinaria amministrazione del Ministero sulla base delle direttive che saranno impartite di volta in volta dal Ministro, in caso di assenza o impedimento dello stesso;

2) autorizzazione ad incarichi di missione all'estero di rappresentanti del Ministero entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

3) risposta alle interrogazioni e agli atti di sindacato parlamentare;

4) presidenza, in caso di assenza o impedimento del Ministro, del consiglio di amministrazione del Ministero e del Consiglio nazionale per l'ambiente;

5) rappresentanza del Ministro con poteri deliberativi, in caso di assenza o impedimento dello stesso, nel comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, uniformandosi alle direttive che saranno impartite di volta in volta dal Ministro.

6) rappresentanza del Ministro, con poteri deliberativi, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, nelle competenti sedi internazionali, uniformandosi alle direttive che saranno impartite dal Ministro.

Art. 2.

All'on. Sottosegretario di Stato on. Valerio Calzolaio sono altresì delegate:

1) le competenze in materia di rischi di incidenti rilevanti da attività industriali attribuite al Ministero dell'ambiente a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

2) l'azione di risarcimento per danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

3) le attribuzioni in materia di educazione ambientale nelle scuole e di iniziative per una città sostenibile per i bambini;

4) le competenze attinenti all'inquinamento acustico;

5) le attribuzioni di cui all'art. 5, terzo comma, della legge 18 maggio 1989, n. 183, limitatamente al coordinamento della pianificazione e programmazione degli interventi per la difesa del suolo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge stessa;

6) la concertazione del piano nazionale della protezione civile;

7) le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la difesa del suolo.

Art. 3.

Per tutti gli atti relativi alle materie rientranti nella competenza di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto è delegata al Sottosegretario la firma.

Art. 4.

Sono inoltre delegate all'on. Sottosegretario di Stato on. Valerio Calzolaio le attribuzioni inerenti alla predisposizione di due progetti aventi ad oggetto:

1) la riconversione ecologica degli uffici e delle attività del Ministero;

2) una città sostenibile per i bambini.

Art. 5.

Sono comunque riservati al Ministro tutti gli atti e le questioni di rilievo politico di particolare importanza amministrativa ed economica, nonché gli atti relativi alle materie concernenti i rapporti internazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 6 giugno 1996

Il Ministro: RONCHI

96A4333

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 giugno 1996.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Alce», in Vico nel Lazio.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione ha demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione oridinaria del 5 dicembre 1992 eseguita nei confronti della società cooperativa a r.l. «Alce», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Alce», con sede in Vico nel Lazio, costituita per rogito notaio Rossi Ruggero in data 18 settembre 1983, repertorio 30949, reg. soc. 3684, tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 993/200822, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 25 giugno 1996

Il direttore: NECCI

96A4366

DECRETO 1° luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Turrincoop», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577, del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti gli atti di ufficio e in particolare il repertorio scioglimenti n. 171 in data 10 maggio 1993, riguardante l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa a r.l. «Turrincoop», da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Turrincoop», con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio Di Giovine Roberto in data 13 giugno 1984, repertorio 3609, reg. soc. 3927, tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 1088/212760, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 1° luglio 1996

Il direttore: NECCI

96A4367

DECRETO 3 luglio 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto lo stato dei depositi degli atti relativi alle società cooperative edilizie appresso indicate presso il registro imprese, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Dipendenti ospedale civile» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito notaio Franco Ricci in data 23 novembre 1949, rep. 14679, reg. soc. 2461, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 474/28091;

2) società cooperativa edilizia «La Vigile» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito notaio Armando Castellucci in data 6 gennaio 1954, rep. 15693, reg. soc. 2918, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 30/44375.

Ancona, 3 luglio 1996

Il direttore: PERRUCCI

96A4365

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 luglio 1996.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa del «Comitato Gennaio 85», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, recante «Misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria»;

Vista la lettera raccomandata a.r. prot. n. 424982 del 18 marzo 1996, ricevuta in data 25 marzo 1996, con la quale è stato contestato, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, al Comitato Gennaio 85, avente sede in Milano, via Lazzaro Palazzi, 10, di avere svolto l'attività propria di società fiduciaria senza avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione prevista dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e con la quale è stato assegnato il termine di quindici giorni dalla ricezione delle contestazioni per far pervenire proprie osservazioni al riguardo;

Vista la memoria difensiva datata 9 aprile 1996, pervenuta il 16 aprile 1996, con la quale il Comitato Gennaio 85 ha fatto presente:

di essersi costituito per perseguire, senza fini di lucro, la tutela degli interessi dei sottoscrittori dei prodotti I.F.L. in ogni possibile sede;

che non esiste agli atti del Comitato e non esiste in alcun luogo un atto o un qualunque impegno che comporti l'obbligo giuridico per il Comitato di amministrare le partecipazioni eventualmente avute da terzi debitori;

che il Ministero non è legittimato a valutare se il Comitato abbia o non abbia provveduto alla consegna dei titoli ritirati dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'I.F.L. a seguito dell'accoglimento delle istanze di rivendicazione;

che l'attività svolta dal Comitato esula dalla sfera di competenza del Ministero;

che il farsi rilasciare procure non è materia che possa afferire alla sfera di competenza dell'attività di società fiduciaria, mentre rientra nei poteri di comitati ed associazioni;

Constatato che:

lo stesso Comitato Gennaio 85, nelle comunicazioni annuali inviate ai propri associati ha sempre evidenziato la propria attività di gestione delle partecipazioni per conto di detti associati;

lo stesso Comitato Gennaio 85, con proprie circolari, pervenute in copia al Ministero, ha sollecitato agli aderenti il conferimento di deleghe in occasione dello svolgimento delle assemblee;

da parte di alcuni associati è stato evidenziato che le deleghe venivano conferite «in bianco», sia per quanto riguarda il nominativo del delegato, sia per quanto concerne l'ambito della delega;

Ritenuto:

che l'attività di fatto svolta dal Comitato Gennaio 85 consiste:

nella sollecitazione di procure notarili a contenuto sostanzialmente gestorio aventi per oggetto valori mobiliari (azioni e quote di società di capitali);

nell'esercizio, tramite i rappresentanti del comitato, dei diritti sociali rinvenienti dai predetti titoli nonché dei diritti dispositivi delle ragioni di credito dei mandanti verso la procedura della liquidazione coatta amministrativa dell'I.F.L. S.p.a. in l.c.a.;

che le anzidette procure sono state ottenute con la clausola di irrevocabilità;

che i titoli oggetto di tali procure sono stati ottenuti nella disponibilità del Comitato, come risulta anche dal provvedimento Consob del 15 aprile 1996 con il quale sono state sanzionate violazioni del disposto di cui all'art. 1/18 della legge n. 216/1974 nei confronti dei responsabili del Comitato;

Considerato:

che la *ratio* della riserva di legge a favore di soggetti abilitati per l'esercizio dell'attività propria di società fiduciaria consiste nella tutela del pubblico risparmio in ordine all'attività gestoria svolta in modo organizzato avente per oggetto valori mobiliari, in base a mandato ad amministrare;

che ai fini della disciplina di tutela non rileva in sé che l'intestazione formale dei titoli permanga in capo ai mandanti, allorché, in forza del citato mandato irrevocabile, l'effetto di spossessamento giuridico nei confronti del titolare effettivo sia il medesimo;

che, infatti, le procure in questione prevedono l'ipotesi di vendita dei titoli gestiti «al miglior offerente» con impegno dei mandanti a rimanere «vincolati alla vendita» e con impegno a «non revocare la presente procura sino alla conclusione di tutti gli atti relativi alla cessione di titoli» salvo esplicita manifestazione di dissenso non già del singolo avente diritto, bensì della maggioranza degli aventi diritto;

che in tale forma di attività gestoria con sostanziale dismissione dei diritti dei singoli mandanti in favore dei rappresentanti del Comitato, effettivi mandatari, deve reputarsi di fatto posta in essere attività propria di società fiduciaria ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27;

che, pertanto, le ragioni addotte dal Comitato Gennaio 85 nella memoria del 9 aprile 1996 non appaiono idonee a far ritenere non applicabile nella specie il citato disposto dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27;

che, quindi, devono confermarsi le circostanze oggetto di contestazione nella ministeriale prot. n. 424982 del 18 marzo 1996;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, il Comitato Gennaio 85, avente sede in Milano, via Lazzaro Palazzi, 10, costituito in Milano in data 27 aprile 1985 con atto a rogito notaio dott. Massimo Mezzanotte, rep. n. 28436, progr. n. 2768, è posto in liquidazione coatta amministrativa.

2. È nominato commissario liquidatore l'avv. Fabio Franchini, nato a Gavirate (Varese) il 24 ottobre 1944, domiciliato in Milano alla via Lentasio n. 9.

3. Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

4. Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

5. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1996

Il Ministro: BERSANI

96A4368

DECRETO 4 luglio 1996.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «Gennaio 90 S.r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, recante «Misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, concernente «Attua zione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria relative ai conti annuali e consolidati ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69»;

Vista la lettera raccomandata a.r. prot. n. 424981 del 18 marzo 1996, ricevuta in data 25 marzo 1996, con la quale è stato contestato, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, alla società «Gennaio 90 S.r.l.», avente sede legale in Milano, via Lazzaro Palazzi, 10, di avere svolto l'attività propria di società fiduciaria senza avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione prevista dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e con la quale è stato assegnato il termine di quindici giorni dalla ricezione delle contestazioni per far pervenire proprie osservazioni al riguardo;

Vista la memoria difensiva datata 9 aprile 1996, pervenuta il 16 aprile 1996, con la quale la Gennaio 90 S.r.l. ha fatto presente:

di essersi costituita per svolgere l'attività di «acquisto, vendita, permuta di partecipazioni azionarie nonché di quote di società a responsabilità limitata e di valori mobiliari in genere...»;

di essere stata iscritta con atto 6 maggio 1993, prot. 006731 dell'Ufficio italiano cambi nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 6 della legge 5 luglio 1991, n. 197;

che siffatta iscrizione è dovuta alla decisione di destinare il risultato della propria attività alla soddisfazione risarcitoria ... dei clienti della I.F.L. S.p.a. in l.c.a. assistiti dal Comitato Gennaio 85, per cui la società opera a tutti gli effetti come una *no profit society;*

di avere svolto l'attività di assunzione di partecipazioni pur iscrivendo le partecipazioni assunte tra i propri conti d'ordine con un unico atto di acquisizione ... relativo alla nota transazione «Cottolengo», motivo della costituzione della società stessa;

che non esiste agli atti della società e non esiste in alcun luogo un atto o un qualunque impegno che comporti l'obbligo giuridico per la società di amministrare le partecipazioni assunte per conto di terzi;

che non è antigiuridico e non costituisce illecito l'iscrivere alcune poste tra i conti d'ordine al fine di rendere noto ai terzi che entrano in rapporto con la società che essi non devono fare affidamento sulla capacità patrimoniale della società per via delle partecipazioni perché il consiglio di amministrazione in rispetto della volontà dei soci ha già destinato i beni appostati ad uno scopo diverso dall'assunzione di impegni garantiti da quei beni;

che dagli atti sociali risulta che le partecipazioni sono di esclusiva proprietà della società;

Constatato che:

la società stessa, nei bilanci relativi agli esercizi 1993 e 1994, ha dichiarato: «La società non possiede partecipazioni proprie ma detiene nell'interesse dei creditori partecipazioni, iscritte fra i conti d'ordine, essendo impegnati a ripartire fra gli ex fiducianti I.F.L. il provento dell'eventuale realizzo» ed inoltre: «Come noto, ma riteniamo utile ripeterlo, le azioni e le quote intestate alla nostra società non daranno luogo a proventi, in quanto siamo contrattualmente impegnati a riversare quanto incassato, al netto delle pure spese di gestione della società, a favore degli ex fiducianti»;

la società medesima ha ripetutamente evidenziato che le partecipazioni ad essa intestate non sono di sua pertinenza dal momento che vengono appostate nei conti d'ordine e non nella sezione dell'attivo dello stato patrimoniale;

Ritenuto:

che l'attività rilevante, ai fini dell'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, non è tanto quella che risulta dall'atto costitutivo, bensì quella svolta di fatto;

che di fatto la società Gennaio 90 S.r.l. ha acquisito la proprietà ed è stata intestataria delle partecipazioni rinvenienti dalla «transazione Cottolengo/Comitato Gennaio 85» ed ha esercitato i relativi diritti sociali a nome proprio e nel dichiarato interesse dei terzi già fiducianti dell'I.F.L. S.p.a. in l.c.a.;

che la mera intestazione dei titoli partecipativi (azioni e quote di società di capitali) sia avvenuta a titolo fiduciario si constata dalla appostazione delle relative partecipazioni fra i conti d'ordine nel bilancio della società;

Vista la ulteriore comunicazione in data 23 aprile 1990, con la quale il legale incaricato dalla Gennaio 90 S.r.l. ha reso noto che:

le partecipazioni possedute dalla Gennaio 90 S.r.l. sono state interamente cedute ad una società fiduciaria;

la Gennaio 90 S.r.l. non è la fiduciante della società fiduciaria;

Ritenuto, inoltre, che:

con la lettera del 23 aprile 1996 il legale della Gennaio 90 S.r.l. ha dichiarato — senza documentare l'affermazione — che «le partecipazioni possedute dalla società Gennaio 90 S.r.l. sono state interamente cedute ad una società fiduciaria» non meglio precisata;

tale atto di disposizione, se compiuto, avente per oggetto titoli dichiaratamente di terzi si pone quale ulteriore manifestazione di attività gestoria di beni altrui, senza per di più, che risulti il previo consenso degli effettivi proprietari, e ciò indipendentemente dai profili non trasparenti dell'annunciata operazione; così che l'apertura della procedura concorsuale si appalesa vieppiù necessaria per consentire il conseguimento delle finalità di tempestiva tutela sottese al disposto di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27;

che le ragioni addotte nella memoria in data 9 aprile 1996 non paiono idonee a ritenere non applicabile nella specie il disposto dell'art. 3-*bis* più volte citato e quanto comunicato in data 23 aprile 1996 conferma ulteriormente le contestazioni mosse;

che pertanto devono confermarsi le circostanze oggetto di contestazione nella ministeriale prot. n. 424981 del 18 marzo 1996;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, la società Gennaio 90 S.r.l., avente sede legale in Milano, via Lazzaro Palazzi, 10, codice fiscale 10041580159, costituita in data 12 aprile 1990 con atto a rogito notaio dott. Carlo Corso, rep. n. 39991/3570, iscritta nel registro delle imprese di Milano in data 19 febbraio 1996, reg. n. 304812, iscritta nel registro ditte della CCIAA di Milano al n. 1337871 in data 30 maggio 1990, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. È nominato commissario liquidatore l'avv. Fabio Franchini, nato a Gavirate (Varese) il 24 ottobre 1944, domiciliato in Milano alla via Lentasio n. 9.

3. Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

4. Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

5. Il presente decreto sarà pubblicato nela *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1996

Il Ministro: BERSANI

96A4369

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 dell'11 maggio 1996), **coordinato con la legge di conversione 11 luglio 1996, n. 365** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 3), **recante: «Differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 novembre 1995, n. 471, 8 gennaio 1996, n. 12, e 12 marzo 1996, n. 117». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 1996, n. 60 del 12 marzo 1996, e n. 109 dell'11 marzo 1996).

Art. 1.

1. *Il comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:*

«6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 31 dicembre 1996».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 57 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, poi modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 57 (*Attribuzione temporanea di mansioni superiori*). — 1. Per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni immediatamente superiori: *a)* nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della vacanza, salva possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altri dipendenti per non oltre tre mesi ulteriori della vacanza stessa; *b)* nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie.

2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, in deroga all'art. 2103 del codice civile l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

3. L'assegnazione alle mansioni superiori è disposta, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, dal dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui il dipendente presta servizio, anche se in posizione di fuori ruolo o comando, con provvedimento motivato, ferma restando la responsabilità disciplinare del dirigente stesso. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

4. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, disposta ai sensi dell'art. 56, comma 2.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli incarichi di presidenza di istituto secondario e di direzione dei conservatori e delle accademie restano disciplinati dalla legge 14 agosto 1971, n. 821, e dall'art. 2, terzo comma, del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, convertito dalla legge 16 marzo 1936, n. 498.

6. *Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 31 dicembre 1996.*

7. Sono abrogati il decreto legislativo 19 luglio 1993, n. 247, nonché l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e sono fatti salvi tutti gli atti connessi al conferimento e allo svolgimento di mansioni superiori adottati ai sensi delle disposizioni stesse».

— Si riporta il testo vigente degli articoli 30 e 31 del medesimo decreto, soprarichiamati:

«Art. 30 (*Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane*). — 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'art. 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'art. 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative».

«Art. 31 (*Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto*). — 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:

a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche

professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;

b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera *b)*;

c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle.

2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalità di cui all'art. 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro.

3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.

5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.

6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera *a)*. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

6-*bis*. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera *c)*, è consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta».

Art. 2.

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo *a decorrere dal 1° agosto 1996* in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) *al comma 5, il secondo periodo è soppresso; al quarto periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».*

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 54 del D.Lgs. n. 29/1993, più volte citato, come modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470, e dal presente decreto:

«Art. 54 *(Aspettative e permessi sindacali)*. — 1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, *previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale.*

2. *La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.*

3. *(Abrogato).*

4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.

5. Contestualmente alla definizione della nuova normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. *(Seguiva un periodo soppresso dal presente decreto)*. Fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano in vigore

i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. *Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 2 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti.*

6. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93».

— La legge n. 300/1970 reca norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

— Si riporta il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 58/1978, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza ed assicurazioni sociali:

«Art. 9. — Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine all'esercizio di tutte le attività sindacali comprese quelle di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Alle associazioni e alla confederazione di cui al primo comma è altresì esteso il diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti costituiti per la tutela dei loro interessi, nell'ambito provinciale o aventi competenza regionale.

La maggiore rappresentatività della confederazione di cui al primo comma è accertata dal consiglio provinciale. Il relativo provvedimento è impugnabile dinanzi alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale amministrativo regionale».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente:

«*3. Il Centro di formazione e studi - FORMEZ, il cui compito istituzionale è la formazione prevalentemente a favore della pubblica amministrazione, risponde della propria attività alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al suo assetto utilizzando le disponibilità iscritte ai capitoli 2559 e 7640 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 10 - Dipartimento della funzione pubblica, destinate al Centro di formazione e studi - FORMEZ. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La vigilanza sul FORMEZ è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici*».

Riferimenti normativi:

— Il D.Lgs. n. 96/1993 reca: «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488». Si trascrive il testo del relativo art. 11, come sopra modificato:

«Art. 11 (*Partecipazioni finanziarie ed enti di promozione*). — 1. Le partecipazioni finanziarie che l'Agenzia detiene nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, nell'Istituto regionale per il finanziamento all'industria in Sicilia, nel Credito industriale sardo sono conferite al Ministero del tesoro, il quale adotterà i provvedimenti anche concernenti fusioni e incorporazioni con altri istituti di credito nazionali o internazionali, ai fini del loro razionale assetto e del conseguimento di obiettivi di economicità di gestione.

2. Le competenze in materia di enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono conferite, salvo quanto previsto dal presente articolo, al Ministero del tesoro, il quale provvede al loro immediato commissariamento al fine del successivo riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione, secondo criteri di razionalità ed efficienza gestionale.

3. *Il Centro di formazione e studi - FORMEZ, il cui compito istituzionale è la formazione prevalentemente a favore della pubblica amministrazione, risponde della propria attività alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al suo assetto utilizzando le disponibilità iscritte ai capitoli 2559 e 7640 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 10 - Dipartimento della funzione pubblica, destinate al Centro di formazione e studi - FORMEZ. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La vigilanza sul FORMEZ è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici.*

4. L'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), il cui compito istituzionale è la promozione industriale, risponde della propria attività al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede al suo assetto».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A4444

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 255, recante: «Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento dell'amministrazione scolastica».

Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 255, recante: «Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento dell'amministrazione scolastica», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 dell'11 maggio 1996.

96A4449

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano ACIRIL (modifica eccipienti)

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 490 dell'8 giugno 1996

Specialità medicinale: ACIRIL, 30 discoidi 500 mg, numero di A.I.C.: 023359058.

Società Molteni e C. F.lli Alitti soc. esercizio S.p.a., strada statale 67, località Granatieri, 50018 Scandicci.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina 100 mg, carbossimetilcellusa sodica 25 mg, talco 5 mg, magnesio stearato 10 mg, gelatina 10 mg.

96A4382

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (trasferimento di titolarità)

Estratto al decreto n. F 658 del 17 giugno 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio di tutte le specialità medicinali fino ad ora intestate alla società Bioresearch S.p.a., con sede in via Fosse Ardeatine, 2, Liscate (Milano), codice fiscale 09882150155.

Specialità: URSOFALK:

026074029, 20 capsule 150 mg;

026074031, 20 capsule 300 mg;

026074043, «S R» 20 capsule 450 mg.

Specialità: CIVICOR:

026179010, 30 confetti 40 mg;

026179022, 30 confetti 80 mg;

026179034, 5 fiale 5 mg.

Specialità: ERGEN:

028116059, 5 flac. liof. 300 mg + 5 f. solv.;

028116061, 5 flac. liof. 500 mg + 5 f. solv.;

028116073, 20 compresse gastrores. 300 mg;

028116085, 10 compresse gastrores. 500 mg;

Specialità: TWIN:

028163069, im iv 5 fl. liof. 100 mg + 5 f. solv.;

028163071, im iv 5 fl. liof. 200 mg + 5 f. solv.;

028163083, 20 compresse 200 mg;

028163095, im iv 5 fl. liof. 400 mg + 5 f. solv.;

028163107, 20 compresse 400 mg.

Sono ora trasferite alla società Knoll Farmaceutici S.p.a., con sede in via Soperga, 37/39, Milano, codice fiscale 00868480153.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto al decreto n. F 659 del 17 giugno 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio di tutte le specialità medicinali fino ad ora intestate alla società Sanofi Winthrop S.p.a., con sede in via Piranesi, 38, Milano, codice fiscale 10428680150:

specialità: BIDIABE:

019751027, 20 compresse;

specialità: BIMIXIN:

008477061, 16 compresse;

008477073, sciroppo 60 ml;

specialità: LIOTON:

024946030, «500» gel 50 g;

024946042, «1000» gel 50 g;

specialità: PLEIAMIDE:

026100040, 40 compresse;

specialità: SUCRAMAL:

025724030, granulato 30 bustine 1 g;

025724042, 40 compresse masticabili 1 g,

sono ora trasferite alla società Midy S.p.a., con sede in via Piranesi, 38, Milano, codice fiscale 00730870151, con variazione della denominazione sociale in Sanofi Winthrop S.p.a., con sede in via Piranesi, 38, Milano, codice fiscale 00730870151.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto al decreto n. F 660 del 17 giugno 1996

Tutte le specialità medicinali e farmaci preconfezionati fino ad ora intestate alla Pierrel ospedali S.p.a., con sede in via G. Di Vittorio, 10, Corsico (Milano), codice fiscale 02925690154, sono ora trasferite alla società Pharmacia S.p.a., con sede in via R. Kock, 12, Milano, codice fiscale 07089990159.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto al decreto n. 662 del 17 giugno 1996

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società Sorin Biomedica S.p.a., corso Marconi, 20, 10125 Torino, codice fiscale 00298990029:

specialità IODURO DI SODIO I 131, A.I.C. n. 026474015, confezione T1-2-3-5-10-30-50 cps radioiod;

specialità: MIBEG 131 T, A.I.C. n. 027156013, confezione inf. endov. per uso terapeutico,

sono ora trasferite alla società: Sorin Biomedica Diagnostics S.p.a., via Borgonuovo, 14, 20100 Milano, codice fiscale 00327430773.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4383

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 517 del 12 giugno 1996

Specialità medicinale: HUMOFERON, flaconcino 3 m.u., numero di A.I.C.: 027381019.

Società Sigma-Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47, 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazioni terapeutiche.

Visto il parere della CUF del 31 luglio 1995 è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla papillomatosi laringea giovanile così come riportato negli stampati approvati e allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 518 del 12 giugno 1996

Specialità medicinale: WELLFERON, im sc flac. 1 ml 3 mega unità, numero di A.I.C.: 026705018.

Società The Wellcome Foundation Ltd, 42, Cower Place, Londra.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazioni terapeutiche.

Visto il parere della CUF del 31 luglio 1995 è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla papillomatosi laringea giovanile così come riportato negli stampati approvati e allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Specialità medicinale: WELLFERON, im sc flac. 1 ml 10 mega unità, numero di A.I.C.: 026705020.

Società The Wellcome Foundation Ltd, 42, Cower Place, Londra.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazioni terapeutiche.

Visto il parere della CUF del 31 luglio 1995 è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla papillomatosi laringea giovanile così come riportato negli stampati approvati e allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n 520 del 12 giugno 1996

Società Galderma Italia S.p.a., via dell'Annunciata n. 21, 20121 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: cambio ragione sociale o sede legale.

La società Galderma Italia S.p.a. ha trasferito la propria sede legale da Cassina de' Pecchi (Milano), via Roma, 108 a Milano, via dell'Annunciata n. 21 e la sede commerciale ed operativa presso il centro direzionale Colleoni, palazzo Sirio A/4 - Agrate Brianza.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 521 del 12 giugno 1996

Società Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., via Lungo l'Ema n. 7, località Ponte a Ema, 50015 Bagno a Ripoli - Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: cambio ragione sociale o sede legale.

La società Malesci istituto farmacobiologico S.p.a. ha trasferito la propria sede legale e domicilio fiscale da Firenze, via N. Porpora n. 22/24 a Bagno a Ripoli - Firenze, via Lungo l'Ema n. 7, località Ponte a Ema 50015.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 531 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale: CVP, «duo» 30 capsule, numero di A.I.C.:014092047.

Società Rhone Poulenc Rorer S.p.a., via A. Kuliscioff, 37, 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti:

PA	EC	Denominazione componente	Quantità attuale	Nuova quantità proposta
SI	NO	Complesso estrattivo di citrobioflavonoidi	200 mg	—
SI	NO	Acido ascorbico (vit. C)	200 mg	500 mg
NO	SI	Lattosio	120 mg	15,8 mg
NO	SI	Amido di mais	70 mg	15,8 mg
NO	SI	Magnesio stearato	30 mg	20 mg
NO	SI	Magnesio ossido	12 mg	—
NO	SI	Magnesio idrossido	—	11,7 mg
NO	SI	Talco	—	16,7 mg
NO	SI	Vasellina	3 mg	—

96A4384

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto NFR n. 617 del 10 giugno 1996

Specialità medicinale: LOCOIDON nella forma e confezione «crelo», flacone 0,1%, 30 ml (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: società Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Carugate, via Garibaldi, 49 (Milano), codice fiscale n. 04754860155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Garugate (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

emulsione fluida dermatologica 0,1%, flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 023325083 (in base 10), 0Q7UDV (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 g di crelo contengono:

principio attivo: idrocortisone 17-butirrato 0,1 g;

eccipienti: polietilenglicole monocetiletere 2 g; alcool cetilstearilico 2 g; vaselina bianca filante 3,5 g; vaselina bianca 5 g; olio di borragine 1,75 g; butilidrossitoluene 0,02 g; propilenglicole 5 g; socio citrato 0,5 g; acido citrico anidro 0,6; propil-p-idrossibenzoato0,3 g; butill-p-idrossibenzoato 0,15 g; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni teraputiche: dermopatie acute e croniche di origine infiammatoria, allergica o eczematosa; psoriasi; neurodermatiti; ustioni (eritemi solari, da raggi X); prurito ano-genitale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del presente decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 618 del 10 giugno 1996

Specialità medicinale: SPALGIN alle condizioni e con le pecificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Società S.P.A. - Società prodotti antibiotici S.p.a., on sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Biella, 8, codice fiscale 074730153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono ffettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Cerato Novara), via della Crosa, 26.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi ell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 supposte 60 mg;

A.I.C. n. 029108040 (in base 10), 0VS9U8 (in base 32);

classe: «C»;

6 fiale 10 mg;

A.I.C. n. 029108038 (in base 10), 0VS9U6 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: L. 4.700 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

30 confetti 20 mg;

A.I.C. n. 029108026 (in base 10), 0VS9TU (in base 32);

classe: «C»;

30 confetti 10 mg;

A.I.C. n. 029108014 (in base 10), 0VS9TG (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a rescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Spalgin» 10 confetti:

principio attivo: pipetenato etobromuro 10 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, cellulosa microgranulare, alco, magnesio stearato, silice precipitata, saccarosio, nelle quantità ıdicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Spalgin» 20 confetti:

principio attivo: pipetenato etobromuro 20 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, cellulosa microgranulare, alco, magnesio stearato, silice precipitata, saccarosio, nelle quantità, ıdicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti;

«Spalgin fiale»;

principio attivo: pipetenato etobromuro 10 mg;

eccipienti: polietilenglicole 300, alcool benzilico, acqua per reparazioni iniettabili, nelle quantità indicate nella documentazione di ecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Spalgin supposte»;

principio attivo: pipetenato etobromuro 60 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi, nelle quantità indicate ella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni teraputiche: stati spastici ed ipermotilità del tratto astrointestinale, stati spastici dolorosi e discinesie delle vie biliari ed rinarie, pre-medicazioni ad esami endoscopici e radiografici.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua ubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 647 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale: FLUILAST nella forma e confezione 30 ompresse da 250 mg alle condizioni e con le specificazioni di seguito ıdicate:

Titolare A.I.C.: Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro Gazzone S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale ed officina consortile di produzione in Roma, via Tiburtina, 1004, codice fiscale 8205300588.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono ffettuati dalla società titolare dell'A.I.C: presso l'officina consortile di Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse da 250 mg;

A.I.C. n. 029407018 (in base 10), 0W1FTB (in base 32);

classe: «B», con nota 9;

prezzo: L. 33.300 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre .1995, n. 490.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ticlopidina cloridrato mg 250;

eccipienti: lattosio; idrossipropilcellulosa; cellulosa microcristallina; talco; magnesio stearato; copolimeri metacrilici; polietilenglicole 6000; titanio biossido (nella quantità di tecnica farmaceutica esistente agli atti).

Indicazioni teraputiche: «Fluilast» è indicato nella prevenzione secondaria di eventi ischemici occlusivi cerebro e cardiovascolari in pazienti a rischio trombotico (arteriopatia obliterante periferica, pregresso infarto del miocardio, pregressi attacchi ischemici transitori ricorrenti, ictus cerebrale ischemico, angina instabile). In pazienti con pregresso infarto miocardico e con pregressi attacchi ischemici transitori l'uso del «Fluilast» dovrebbe essere riservato a quei pazienti che non tollerano l'acido acetilsalicilico (ASA) o nei quali l'ASA è risultato inefficace. «Fluilast» è inoltre indicato: nella prevenzione della riocclusione dei by-pass aorto-coronarici, nella circolazione extracorporea, nella emodialisi e nella trombosi della vena centrale della retina.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 650 del 14 giugno 1996

Specialità medicinale: EFRIVIR nella forma e confezione 25 compresse da mg 800, sospensione orale all'8% (100 ml) alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Aesculapius Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cozzaglio, 24, codice fiscale 00826170334.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Segix Italia a r.l., via del Mare, 36 - Pomezia (Roma), già Wellcome Italia S.p.a.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«800» 25 compresse, 800 mg;

A.I.C. n. 027534104 (in base 10), 0U88SS (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: L. 105.000 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490);

sospensione orale 8%, 100 ml;

A.I.C. n. 027534116 (in base 10), 0U88T4 (in base 32);

classe «A»;

prezzo L. 38.200 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995 n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni compressa contiene:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, glicollato di amido e sodio, polivinilpirrolidone, carminio d'indaco (E 132), magnesio stearato (nelle quantità di tecnica farmaceutica esistente agli atti).

5 ml di sospensione contengono:

principio attivo: aciclovir 400 mg;

eccipienti: sorbitolo (70% non cristallizzabile), glicerolo, cellulosa dispersibile, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma di arancio, 52.570 T, acqua depurata (nelle quantità di tecnica farmaceutica esistente agli atti).

Indicazioni terapeutiche: l'«Efrivir» è indicato:

per il trattamento delle infezioni da Herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'Herpes genitalis primario e recidivante;

per la soppressione delle recidive da Herpes simplex nei pazienti con normale funzione immunitaria;

per la profilassi delle infezioni da Herpes simplex nei pazienti con funzione immunitaria compromessa;

per il trattamento della varicella e dell'Herpes zoster.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. F 657 del 17 giugno 1996

Tutte le specialità medicinali fino ad ora intestate alla società Searle Farmaceutici S.r.l., con sede in via Tobagi, 8, Peschiera Borromeo (Milano), codice fiscale 03240960587, sono ora trasferite alla società: Monsanto italiana S p.a., con sede in via Walter Tobagi, 8, Peschiera Borromeo (Milano), codice fiscale 00798570156.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4385

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n 103 del 18 giugno 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario denominato SUVAXYN - i-Aujeszky, vaccino a virus inattivati contro la malattia di Aujeszky, ceppo Bartha K61, deleto g.E, nella confezione 1 flacone da 100 ml (50 dosi) registrazione numero 28091.

Titolare A.I.C.: società Solvay Duphar B.V. Weesp (Paesi Bassi), rappresentata in Italia dalla società Solvay veterinaria S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, Strada Manara, 5/A, codice fiscale 00278930490.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione dose/2 ml del vaccino ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: invariato;

altri componenti: olio minerale (marcol 52), sorbitan monoleato (arlacel A), polisorbato 80 (tween 80), idrossido di alluminio gel 3%, cloruro di sodio, sodio fosfato bibasico, sodio fosfato monobasico 2H20, sodio etilmercurio tiosalicilato, acqua p.p i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Validità: la validità del prodotto è ora estesa da 18 a 24 mesi.

Tempo di attesa: il tempo di attesa ora autorizzato è pari a zero giorni.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni del vaccino per uso veterinario stesso vengono ora assegnati i numeri di A.I.C. specificati a fianco di ciascuna di esse:

flacone da 100 ml - numero di A I.C 101496014

I lotti già prodotti ed aventi composizione, validità e numero di registrazione precedentemente autorizzati possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Decreto n. 104 del 18 giugno 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario BIO ENFLU vaccino inattivato, in adiuvante oleoso, contro la pseudopeste, l'enterite emorragica, l'influenza e le infezioni da Pasteurella anatipestifer dei tacchini.

Titolare A.I.C.: Bioteke S.r.l., via Vittor Pisani, 16, codice fiscale 10980460157.

Produttore: ISBI S.p.a. - Istituto biologico italiano, nell'officina sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml (500 dosi), numero di A.I.C. 102195017.

Composizione qualitativa e quantitativa per dose:

principi attivi: 10^9 DIE 50 di virus della pseudopeste aviare concentrato e inattivato 0,02 ml, 10^5 DITC 50 di virus dell'enterite emorragica del tacchino concentrato e inattivato 0,05 ml, 320 UEA di virus dell'influenza aviare $H_6 N_2$ concentrato e inattivato 0,02 ml, 320 UEA di virus dell'influenza aviare $H_9 N_2$ concentrato e inattivato 0,02 ml, 10^9 UFC (Unità Formanti Colonie) di ceppi selezionali di P. anatipestifer inattivati 0,01 ml;

altri componenti: olio minerale leggero, sorbitan monoleato, sodio etilmercurio tiosalicilato, formaldeide libera (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

attività della frazione pseudopeste: › DP 50/dose.

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale della pseudopeste, della enterite emorragica, della influenza e delle infezioni da Pasteurella anatipestifer in tacchini sani.

Validità: 18 mesi

Tempi di attesa: trenta giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia, non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4386

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della Suditalia (S.I.A.) S.p.a., in Palermo

Con decreto ministeriale 1° luglio 1996 è stato nominato commissario liquidatore della Suditalia (S.I.A.) S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Palermo, l'avv. Renato Grosso, in sostituzione dell'avv. Salvatore Gigliuto.

96A4378

Sostituzione del commissario liquidatore della società Euro-Capital Gest S.r.l. (già Semeco S.p.a.), in liquidazione coatta amministrativa, in Milano.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1996 sono state accettate le dimissioni del dott. Antonio Ortolani, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946, da commissario liqudatore della società Euro-Capital Gest S.r.l. (già Semeco S.p.a.), in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Milano, ed è stato nominato commissario liquidatore della società medesima il dott. Bernardo Draghetti, nato a Firenze il 16 dicembre 1964.

96A4379

Decadenza dell'autorizzazione rilasciata alla società «Firedil S.r.l. in liquidazione», in Fisciano, per l'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1996 l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, rilasciata con decreto interministeriale 26 febbraio 1987 alla società «Firedil S.r.l.», ora in liquidazione, con sede in Fisciano (Salerno), iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese di Salerno al n. 1/85, già iscritta presso la C.C.I.A.A. di Salerno al n. 204806, è dichiarata decaduta a seguito dello stato di liquidazione deliberato dalla predetta società.

96A4380

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 1996

Con decreti ministeriali 1° luglio 1996 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1996, sono determinate (ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459; dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457; ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, modificato dall'art. 14 del decreto legislativo n. 375 dell'11 agosto 1993; nonché ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233) nelle seguenti misure specifiche per ciascuna provincia:

PROVINCIA	Operai a tempo determinato OTD (lire)	Operai a tempo indeterminato (O T I.)				
		Comuni (lire)	Qualificati (lire)	Qualificati super (lire)	Specializzati (lire)	Specializzati super (lire)
Agrigento	83.832	68.413	74.732	76.794	80.822	84.199
Alessandria	86.933	71.834	79.273	83.888	87.007	91.331
Ancona	84.582	71.012	77.718	83.247	84.152	88.909
Circoscr aut. Valle d'Aosta	92.002	80.939	87.809	—	94.128	97.853
Arezzo	86.587	71.389	78.686	82.821	85.196	88.666
Ascoli Piceno	83.267	69.500	76.508	—	83.412	87.146
Asti	86.282	70.955	78.536	83.013	86.041	89.770
Avellino	84.060	72.636	78.508	—	84.691	86.800
Bari	84.466	70.450	77.212	—	83.955	86.810
Belluno	86.433	74.608	80.440	—	85.851	90.600
Benevento	84.023	68.425	74.409	—	79.644	83.734
Bergamo	86.229	69.864	77.733	—	85.783	90.256
Bologna	86.031	69.103	79.518	82 359	89.090	94.838
Bolzano	88.509	74.154	80.906	—	86.947	—
Brescia	92.874	73.001	80.211	84.376	87.780	91.304
Brindisi	85.700	71.209	79.814	—	84.632	87.350
Cagliari	84.670	72.563	78.558	—	87.527	90.617
Caltanissetta	83.354	68.460	75.605	—	81.833	84.563
Campobasso	82.485	71.892	78.459	—	86.287	87.970
Caserta	87.479	69.006	75.773	—	82.775	86.121
Catania	84.081	68.528	76.489	—	83.747	88.184
Catanzaro	82.767	67.726	73.758	—	79.433	82.630
Chieti	83.669	68.941	76.126	78.002	82.057	84.435
Como	89.179	72.753	80.174	—	87.740	91.414
Cosenza	83.405	68.064	73.777	—	78.523	82.630
Cremona	89.918	—	80.919	85.008	90.026	93.466
Cuneo	86.020	70.291	78.570	80.384	86.410	91.136
Enna	85.182	68.890	75.868	—	82.079	87.514
Ferrara	85 531	68.297	77.094	77.430	87.335	92.617
Firenze	86.828	72.570	80.284	—	87.514	90.753
Foggia	91.791	74.491	82.113	83.573	89.773	93.759
Forlì	87.321	66.578	78.616	—	85.118	91.511
Frosinone	82.263	68.459	75.673	—	82.698	—
Genova	83.024	67.211	73.852	—	80.908	84.983
Gorizia	85.229	67.479	75.404	—	82.731	87.482
Grosseto	85.840	72.147	79.021	—	85.527	89.117
Imperia	83.794	69.637	76.378	80.499	83.099	86.156
Isernia	82.042	69.795	76.822	80.707	83.199	—
L'Aquila	83.416	67.911	73.683	—	79.476	—

PROVINCIA	Operai a tempo determinato O.T.D. (lire)	Operai a tempo indeterminato (O.T.I.)				
		Comuni (lire)	Qualificati (lire)	Qualificati super (lire)	Specializzati (lire)	Specializzati super (lire)
La Spezia	84.233	67.929	75.223	—	81.531	83.822
Latina	84.745	69.545	76.763	78.864	83.454	87.685
Lecce	84.691	68.118	75.850	—	82.374	84.079
Livorno	85.267	71.770	78.910	—	85.980	89.315
Lucca	86.010	70.066	77.165	—	83.251	87.754
Macerata	84.755	68.651	75.615	—	83.038	88.470
Mantova	87.707	81.738	88.697	—	98.552	104.595
Massa Carrara	83.254	70.141	76.210	—	81.824	86.900
Matera	82.894	66.936	73.049	—	78.508	82.016
Messina	84.248	67.297	73.256	—	78.534	82.744
Milano	86.214	69.770	77.085	81.196	84.671	88.423
Modena	90.256	92.995	90.259	—	96.024	106.258
Napoli	85.839	72.717	79.828	84.075	86.905	90.141
Novara	87.390	70.974	78.879	—	87.895	91.224
Nuoro	84.601	72.755	78.773	80.976	87.024	89.816
Oristano	85.002	71.022	77.707	—	85.949	89.345
Padova	85.904	71.367	79.840	—	87.844	94.598
Palermo	84.291	67.766	73.856	—	79.474	83.254
Parma	86.675	—	77.942	82.231	86.798	91.292
Pavia	86.927	72.781	80.058	84.468	88.374	92.367
Perugia	83.300	68.373	75.128	—	81.942	85.608
Pesaro	84.849	69.304	75.886	80.782	82.274	86.558
Pescara	83.566	70.374	76.867	—	83.092	86.828
Piacenza	87.038	71.663	79.194	83.650	87.573	92.018
Pisa	85.783	72.344	79.644	—	86.411	89.993
Pistoia	92.458	73.142	81.296	85.634	89.836	94.100
Pordenone	85.289	68.213	75.386	—	83.669	87.795
Potenza	83.313	69.964	76.801	81.366	83.689	87.688
Ragusa	84.731	68.367	74.835	79.274	81.146	84.463
Ravenna	85.496	67.666	76.432	80.245	85.617	93.051
Reggio Calabria	83.621	67.725	73.961	—	80.061	82.630
Reggio Emilia	86.872	82.925	87.800	83.350	95.560	113.796
Rieti	84.237	70.407	77.513	79.358	85.677	89.231
Roma	84.918	68.859	77.015	—	84.936	89.238
Rovigo	84.544	70.412	77.855	—	85.438	89.759
Salerno	85.645	69.793	76.695	81.254	83.368	86.621
Sassari	87.106	73.718	79.622	—	89.133	91.921
Savona	82.752	68.181	74.589	79.329	81.438	84.572
Siena	88.227	71.519	79.635	—	86.928	90.521
Siracusa	82.446	67.167	73.452	—	79.843	82.750
Sondrio	85.553	68.467	77.912	82.426	85.550	89.656
Taranto	86.775	71.516	80.188	—	87.406	90.910
Teramo	83.686	69.564	76.870	—	83.046	85.329
Terni	82.653	68.261	75.232	—	81.305	85.072
Torino	87.073	70.917	78.591	83.388	86.287	90.387
Trapani	84.234	69.400	75.669	—	83.055	82.970
Trento	90.197	75.521	83.334	—	90.492	95.575
Treviso	88.533	77.626	83.954	88.087	91.806	96.611
Trieste	84.723	67.128	75.386	—	82.070	87.522
Udine	85.164	70.351	76.864	—	83.617	94.094
Varese	86.785	70.389	77.803	80.153	85.365	89.119
Venezia	86.474	69.571	77.606	81.675	85.087	89.754
Vercelli	88.885	69.779	79.823	—	88.718	96.753
Verona	86.503	72.355	81.065	85.970	91.111	95.004
Vicenza	86.262	68.891	75.970	—	83.138	86.905
Viterbo	85.259	69.847	76.969	—	84.380	87.598

96A4381

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla ianca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata ella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, alle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello tato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 luglio 1996

)ollaro USA	1534,50
'CU	1906,46
1arco tedesco	1006,89
ranco francese	297,38
ıra sterlina	2379,24
ıorino olandese	897,26
ranco belga	48,873
'eseta spagnola	11,970
,orona danese	261,35
ıra irlandese	2441,54
)racma greca	6,408
;scudo portoghese	9,797
)ollaro canadese	1120,15
'en giapponese	13,937
ranco svizzero	1215,64
;cellino austriaco	143,08
,orona norvegese	235,33
,orona svedese	229,85
1arco finlandese	329,36
)ollaro australiano	1226,37

'6A4460

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.P.A.

Titoli oggetto di richiesta di rimborso anticipato

Codice	Specie	Taglio	Titoli dal	Titoli al	Data rimborso
—	—	—	—	—	—
17691	Obb.ni T.V. 1988-1998	10.000.000	409	433	15-12-96

96A4392

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria di questo Ateneo è vacante un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare: B01A, denominato «fisica generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al magnifico rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

96A4395

RETTIFICHE

\VVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

\vviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 20 marzo 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto n. 47 dell'11 marzo 1996, concernente diverse ;pecialità medicinali per uso veterinario della società Virbac s.a. di Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla ;ocietà Virbac S.r.l. di Milano, a pag. 21, prima colonna, sotto la denominazione CANIGEN CE deve intendersi nserita la confezione:

«1 flacone monodose con siringa, numero di A.I.C. 101825026.»;

ılla stessa pagina, seconda colonna, sotto la denominazione CANIGEN CEP + L, deve intendersi inscrita la 'onfezione:

«30 dosi, numero di A.I.C. 101828059.».

'6A4288

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 19 aprile 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto n. 73 del 5 aprile 1996, concernente la specialità medicinale per uso veterinario «NOBILIS AE 1143» della società Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. di Milano, a pag. 49, prima colonna, dove è scritto: «flacone da *40 ml* × 1000 dosi numero di A.I.C. 101861021.», leggasi: «flacone da 1000 dosi numero di A.I.C. 101861021.».

96A4289

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1 500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189